



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI RAVENNA

GIUDICE UNICO DI 1° GRADO

Il Giudice Monocratico Dott.ssa Rossella Materia

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa penale

Contro

D. [REDACTED]

[REDACTED]

- libero presente -

[REDACTED]

- libero presente -

- difensore di fiducia avv. Paolo Bontempi del Foro di Ravenna
IMPUTATI

dei reati p. e p. dagli artt. 110 c.p., 10 bis e 10 ter D. L.vo nr. 74 del 10.03.2000 perché, in concorso tra loro, quali legali rappresentanti della società "D. [REDACTED] S.n.c.", con sede legale in R. [REDACTED], non versavano l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione dell'anno 2006 per un importo di euro 304.281,50 entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo.

Con recidiva specifica per D. [REDACTED]

Con recidiva specifica e reiterata per D. [REDACTED]

Accertato in Ravenna, il 15/10/2009

1799/2013

N. _____ REG. SENT.

1517/2013

N. _____ REG. GEN.

7695/2009

N. _____ R.N.REATO

SENTENZA

02/12/2013

In data _____

Depositata in cancelleria il

20/02/2014

Il Direttore amministrativo
dott.ssa Vita Albanante

[Signature]
RICEVUTA DAL P.G. IL

**TRASMESSA COPIA PER
L'ESECUZIONE IL**

REG. CAMPIONE

N. _____

Redatta scheda il

Preliminarmente gli imputati tramite il difensore hanno richiesto il rito abbreviato.

Pubblico Ministero: riconosciuta la recidiva per entrambi gli imputati, 1 anno di reclusione.

Difesa: assoluzione per entrambi gli imputati perché il fatto non costituisce reato, in subordine chiede tenersi conto del fatto che gli imputati avessero presentato un piano di rateizzazione poi non ottemperato per intervenuto fallimento.

FATTO E DIRITTO

IL CASO.it

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto del 10.01.2013 [REDACTED] erano citati direttamente a giudizio innanzi a questo Tribunale per rispondere del reato di omesso versamento dell'IVA dovuta in base alla dichiarazione presentata - in nome e per conto della 'D [REDACTED] s.n.c.' - per l'anno di imposta 2006, come meglio indicato nell'imputazione riportata in epigrafe¹.

In limine alla dichiarazione di apertura del dibattimento, il difensore e procuratore speciale dell'imputato formulava istanza di giudizio abbreviato condizionato alla produzione di documenti; ammesso il rito ed acquisiti gli atti (sia quelli delle indagini preliminari, sia l'integrazione probatoria richiesta dalla difesa), all'esito della discussione e delle conclusioni delle parti il Tribunale decideva come da dispositivo in calce, riservando il termine di giorni novanta per il deposito della motivazione.

Il fatto, nella sua pura oggettività, è pianamente provato (oltre che incontestato): gli odierni imputati - allora soci e legali rappresentanti della 'D [REDACTED] s.n.c.', poi dichiarata fallita con sentenza 25.07.2012 del Tribunale di Ravenna - pur avendo presentato la dichiarazione annuale modello Unico della citata società per l'anno di imposta 2006 in cui dichiaravano come dovuta un'imposta sul valore aggiunto per complessivi Euro 304.281,50, successivamente non provvidero al versamento dell'imposta dichiarata nel termine di legge del 27.12.2007 (come neanche a seguito della comunicazione dell'accertamento fiscale notificata il 05.10.2009): cfr. CNR 15.10.2009 dell'Agenzia delle Entrate e documentazione a questa allegata.

Ciò nonostante, ritiene questo Giudice che i predetti debbano andare assolti dal reato loro ascritto perché il fatto non costituisce reato, emergendo dagli atti che l'omesso versamento IVA non fu loro imputabile a titolo di dolo, quanto piuttosto conseguenza non voluta né prevista del fatto illecito loro patito ad opera della Banca Nazionale del Lavoro, presso la quale erano accesi i conti correnti della società e che da questi ultimi

¹ A tal riguardo, giova sin d'ora evidenziare come - nonostante tra le indicazioni delle norme di legge che si assumono violate figurino anche l'art.10 bis d.lgs.74/2000 - nella formulazione del capo di imputazione non si faccia alcun riferimento al mancato versamento delle ritenute d'acconto, di talché l'indicazione dell'art.10 bis d.lgs. cit. non può che considerarsi un mero refuso al quale non corrisponde alcuna contestazione (sull'esclusiva rilevanza, nella formulazione dell'accusa, della parte descrittiva della contestazione cfr., ex multis, Cass., sez. III pen., 22434/2013 e SS.UU. 18/2000).

prelevò le somme che erano state accantonate ai fini dell'adempimento del debito IVA. Risulta infatti provato che nel corso dell'anno di imposta 2006 (il medesimo al quale si riferisce l'omesso versamento IVA) la 'D[REDACTED] s.n.c.' - che già dal novembre 2001 aveva sottoscritto in favore del citato istituto di credito dei contratti di interest rate swap poi via via sostituiti, nel 2003 e nel 2004 e a condizioni sempre più gravose, apparentemente a copertura del rischio di aumento dei tassi di interesse variabili applicati sulla sua esposizione debitoria, ma poi rivelatisi con natura e finalità eminentemente speculative - in conseguenza dell'estinzione dell'ultimo di tali contratti derivati (c.d. Fixed Rate Range Accrual Swap Transaction, interamente redatto in lingua inglese e direttamente concluso con la filiale di Londra della BNL) sopportò un costo di estinzione pari ad Euro 206.000,00 e ulteriori flussi finanziari addebitati per quasi ulteriori Euro 100.000. Tali somme, pari a complessivi Euro 305.471,64, non furono peraltro pagate dalla citata società con un proprio comportamento attivo, ma direttamente prelevate dal citato istituto di credito con autonome disposizioni di addebito sui conti correnti della società: cfr., su tutto quanto fin qui esposto, sentenza n.842/2013 del Tribunale civile di Ravenna nel procedimento promosso dal 'Fallimento D[REDACTED] s.n.c.' contro Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. - oltre che del suo funzionario F[REDACTED] - con cui è stata dichiarata la nullità di tutti i contratti sopra indicati di interest rate swap, con conseguente condanna di BNL a restituire alla società (rectius: alla curatela fallimentare) l'importo di Euro 305.471,64, oltre accessori di legge; cfr. altresì avvisi di addebito su conto corrente ed estratti di conto corrente della 'D[REDACTED] s.n.c.'.

Così ricostruiti i fatti che diedero luogo all'omesso versamento IVA (stante la coincidenza temporale dell'anno di imposta - 2006 - in cui vi era l'obbligo di accantonamento e quello in cui maturarono le vicende sopra descritte e la pressoché totale sovrapposizione delle somme dovute all'Erario e di quelle illecitamente prelevate dalla BNL), ritiene questo Giudice che i prevenuti debbano andare assolti dal reato loro ascritto perché il fatto non costituisce reato, non potendo il mancato pagamento essere loro imputato quale condotta cosciente e volontaria quanto piuttosto quale conseguenza di una situazione di illiquidità eterodeterminata e non voluta. E' ben vero, infatti, che l'impossibilità di adempiere non ha normalmente efficacia scriminante o giustificatrice per il sostituto di imposta (o per chi debba procedere al versamento dell'imposta



secondo meccanismi analoghi, come appunto nel caso dell'IVA); ma ciò si giustifica poiché questi ha l'obbligo di accantonare le somme dovute al fisco (di talchè la punibilità della condotta va individuata proprio nel mancato accantonamento delle somme dovute all'Erario con conseguente irrilevanza delle situazioni di illiquidità sopravvenute: cfr., tra le altre, Cass., sez. III pen., 11694/1999, Tiriticco e id., 11459/1995, Rossi). Ne consegue che allorquando, come nel caso di specie, il contribuente abbia adempiuto al proprio obbligo di accantonamento, ma ciò nonostante non abbia poi potuto provvedere al versamento dovuto per una situazione di illiquidità sopravvenuta e imprevedibile (quale pacificamente è il fatto illecito del terzo, sia esso penale o - come nella specie - civile/contrattuale), in capo al medesimo non può ravvisarsi alcun dolo - ancorché generico - di evasione (tra i precedenti più recenti e più chiari sul tema, cfr. Cass., sez. III pen., 21.01.2014, n.2614²).


P.Q.M.

visti gli artt.438 ss. c.p.p.,

assolve entrambi gli imputati dal reato loro ascritto perché il fatto non costituisce reato.

Motivi in novanta giorni.

Ravenna, 02.12.2013.



L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Liviana Gambetti

Il Giudice
Rossella Materia

² <Per la commissione del reato basta ... la coscienza e volontà di non versare all'Erario le ritenute effettuate nel periodo considerato ... La prova del dolo è insita in genere nella presentazione della dichiarazione annuale, dalla quale emerge quanto è dovuto a titolo di imposta, e che deve, quindi, essere saldato o almeno contenuto non oltre la soglia di Euro cinquantamila, entro il termine lungo previsto. Il debito verso il fisco relativo ai versamenti IVA è collegato al compimento delle operazioni imponibili. Ogni qualvolta il soggetto d'imposta effettua tali operazioni riscuote già (dall'acquirente del bene o del servizio) l'IVA dovuta e deve, quindi, tenerla accantonata per l'Erario, organizzando le risorse disponibili in modo da poter adempiere all'obbligazione tributaria ... Non può quindi essere invocata, per escludere la colpevolezza, la crisi di liquidità del soggetto attivo al momento della scadenza del termine lungo, ove non si dimostri che la stessa non dipenda dalla scelta ... di non far debitamente fronte alla esigenza predetta (per l'esclusione del rilievo scriminante di impreviste difficoltà economiche in sé considerate v., in riferimento alla parallela norma dell'art.10 bis, Sez.3, n.10120 del 01.12.2010, dep.2011, Provenziale)>.